



REGIONE TOSCANA



Consiglio Regionale



Proposta di legge regionale di iniziativa dell'Ufficio di presidenza – approvata nella seduta del 1 agosto 2018

Oggetto – Interventi straordinari a favore delle associazioni pro loco

	FIRMA
EUGENIO GIANI – PRESIDENTE	
LUCIA DE ROBERTIS – VICEPRESIDENTE	
MARCO STELLA – VICEPRESIDENTE	
MARCO CASUCCI – CONSIGLIERE SEGRETARIO	
ANTONIO MAZZEO – CONSIGLIERE SEGRETARIO	

Interventi straordinari a favore delle associazioni pro loco

SOMMARIO

Preambolo

- Art. 1 - Contributi alle associazioni pro loco**
- Art. 2 - Erogazione del contributo e relazione**
- Art. 3- Norma finanziaria**
- Art. 4 - Entrata in vigore**

Preambolo

Il Consiglio regionale

Visto l'articolo 117, comma quarto, della Costituzione;

Visto l'articolo 4, comma 1, lettere m), p), q) e v) dello Statuto;

Vista la legge regionale 20 dicembre 2016, n. 86 (Testo unico del sistema turistico regionale);

Considerato quanto segue:

1. Le associazioni pro loco svolgono da anni un ruolo estremamente rilevante nella promozione e diffusione dell'accoglienza turistica sul territorio regionale, in attuazione del principio di sussidiarietà orizzontale sancito dall'articolo 118, comma quarto, della Costituzione;
2. esse sono impegnate nell'organizzazione di eventi specifici e nell'animazione di borghi e luoghi situati in zone del territorio regionale meno note e gestiscono molteplici servizi ed attività, fra cui la realizzazione di iniziative idonee a favorire la conoscenza, la tutela e la valorizzazione delle risorse turistiche locali, nonché la promozione del patrimonio artistico e delle tradizioni e cultura locali;
3. in considerazione della rilevanza dell'azione svolta sul territorio, il Consiglio regionale intende destinare un contributo economico a favore di associazioni pro loco che presentino progetti per la realizzazione di iniziative idonee a favorire la conoscenza, la tutela e la valorizzazione delle risorse turistiche locali, nonché la promozione del patrimonio artistico e delle tradizioni e cultura locali;

4. in attuazione del principio di semplificazione amministrativa, i contributi sono concessi con procedura automatica dal momento che non risulta necessaria, per l'attuazione degli interventi, un'attività istruttoria di carattere tecnico, economico e finanziario;
5. la ristrettezza dei tempi tecnici per l'espletamento delle procedure, la cui conclusione è prevista entro il 31 dicembre 2018, rende opportuno prevedere l'entrata in vigore della presente legge il giorno successivo alla data di pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana;

Approva la presente legge

Art. 1

Contributi alle associazioni pro loco

1. Ai fini della promozione di progetti inerenti la realizzazione di iniziative idonee a favorire la conoscenza, la tutela e la valorizzazione delle risorse turistiche locali, nonché la promozione del patrimonio artistico e delle tradizioni e cultura locali, ai sensi dell'articolo 16, comma 2, lettere a) e b), della legge regionale 20 dicembre 2016, n. 86 (Testo unico del sistema turistico regionale), il Consiglio regionale è autorizzato a concedere contributi una tantum a favore delle associazioni pro loco operanti alla data di entrata in vigore della presente legge.
2. I contributi sono concessi, con procedura automatica in misura fissa di ammontare predeterminato per il solo anno 2018, sulla base del numero delle domande validamente presentate a seguito della pubblicazione di un avviso pubblico e protocollate secondo l'ordine cronologico di presentazione.
3. Il soggetto incaricato della fase istruttoria accerta esclusivamente la completezza e la regolarità delle dichiarazioni e della documentazione prodotta con le domande.

Art. 2

Erogazione del contributo e relazione

1. L'erogazione del contributo avviene una tantum per l'intero ammontare dell'importo concesso entro il 31 dicembre 2018.
2. Entro il 31 dicembre 2019 tutti i soggetti beneficiari del contributo presentano al Consiglio regionale una relazione sull'impiego del medesimo.

Art. 3
Norma finanziaria

1. Per la copertura degli oneri finanziari derivanti dalla presente legge imputabili alla sola annualità 2018, si fa fronte con gli stanziamenti del bilancio di previsione 2018-2019-2020 - esercizio 2018 - del Consiglio regionale di cui alla Missione 20 "Fondi ed accantonamenti", Programma 3 "Altri fondi", Titolo 1 "Spese correnti" per l'importo totale di euro 330.000,00.

Art. 4
Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana.

Relazione illustrativa

L'art. 1 prevede l'incentivazione per il solo 2018 delle associazioni pro loco operanti alla data di entrata in vigore della legge, le quali presentino progetti inerenti la realizzazione di iniziative idonee a favorire la conoscenza, la tutela e la valorizzazione delle risorse turistiche locali, nonché la promozione del patrimonio artistico e delle tradizioni e cultura locali, ai sensi dell'articolo 16, comma 2, lettere a) e b), della legge regionale 20 dicembre 2016, n. 86 (Testo unico del sistema turistico regionale). I contributi sono concessi, con procedura automatica in misura fissa di ammontare predeterminato, sulla base del numero delle domande validamente presentate a seguito della pubblicazione di un avviso pubblico.

L'art. 2 stabilisce che il contributo una tantum del Consiglio regionale sia erogato entro il 31 dicembre 2018 e che entro il 31 dicembre 2019 tutti i soggetti beneficiari del contributo presentino una relazione sull'impiego del medesimo.

L'art. 3 reca la norma finanziaria per la copertura della spesa prevista per il solo esercizio 2018.

L'art. 4 prevede l'entrata in vigore anticipata in ragione della necessità di concludere le procedure entro il 31 dicembre 2018.

RELAZIONE TECNICO – FINANZIARIA

Proposta di legge d'iniziativa consiliare

Oggetto : **Interventi straordinari a favore delle associazioni pro loco**

Soggetto proponente : Componenti dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale

Copertura finanziaria : Oneri a carico del bilancio del Consiglio regionale. Attuazione amministrativa di competenza del Segretariato generale del Consiglio

Tipologia della proposta di legge

La proposta in esame prevede spese a carattere obbligatorio di natura corrente che definiscono l'attività e gli interventi regionali in modo tale da predeterminarne indirettamente l'ammontare dei relativi stanziamenti, attraverso il riconoscimento a terzi del diritto ad ottenere prestazioni finanziarie o mediante la creazione di automatismi di spesa (art. 13, comma 1, lett. c), l.r. 1/2015).

Oneri finanziari previsti dall'approvazione della proposta di legge :

Per la copertura degli oneri finanziari derivanti dalla presente legge regionale pari ad euro 330.000,00 imputabili alla sola annualità 2018, si fa fronte con gli stanziamenti del bilancio di previsione 2018-2019-2020 - esercizio 2018 - del Consiglio regionale di cui alla Missione 20 "Fondi ed accantonamenti", Programma 3 "Altri fondi", Titolo 1 "Spese correnti" che presenta una disponibilità complessiva pari ad euro 3.026.609,25.

Invero, coerentemente a quanto disposto dall'articolo 17, comma 1, lettera a) della legge 196/2009 e dall'articolo 14, comma 2, lettera a) della legge regionale n. 1/2015, il Consiglio regionale ha provveduto ad istituire, nel proprio bilancio - esercizio 2018, un apposito fondo per spese di carattere corrente allocato alla Missione 20, Programma 3 Titolo 1 sopra indicata, da destinare al finanziamento di leggi che si perfezionano dopo l'approvazione del bilancio del Consiglio regionale. Accantonamento che trova riscontro nel bilancio gestionale del Consiglio regionale - annualità 2018 - al capitolo 10504 " Fondo speciale per finanziamento nuovi provvedimenti legislativi del consiglio regionale – Spese correnti " con uno stanziamento complessivo di euro 589.111,73. Fondi dai quali ai sensi dell'articolo 49, comma 2 del d.lgs. 118/2011 dopo l'entrata in vigore della legge in esame, si provvederà al trasferimento della relativa somma in aumento alle autorizzazioni di spesa dei programmi di competenza .

Stante la natura della legge in oggetto concernente l'erogazione di contributi *una tantum*, al fine di contribuire alle iniziative idonee a favorire la conoscenza, la tutela e la valorizzazione delle risorse turistiche locali, nonché la promozione del patrimonio artistico e delle tradizioni e cultura locali, la quantificazione degli oneri deriva dalla disponibilità del bilancio del Consiglio regionale per l'annualità 2018.

Il Consiglio regionale, in considerazione della rilevanza dell'azione svolta sul territorio, intende infatti destinare un contributo economico a favore delle associazioni pro loco che presentino progetti per la realizzazione di iniziative idonee a favorire la conoscenza, la tutela e la valorizzazione delle risorse turistiche locali, nonché la promozione del patrimonio artistico e delle tradizioni e cultura locali, ai sensi dell'articolo 16, comma 2, lettere a) e b), della legge regionale 20 dicembre 2016, n. 86 (Testo unico del sistema turistico regionale).

A tal fine il Consiglio regionale ha effettuato, tramite IRPET, uno studio sul sistema delle Pro Loco Toscane "Le Pro loco all'interno del nuovo quadro regolatorio del turismo regionale (indagine, mappature e analisi delle associazioni Pro Loco toscane)" che è stato trasmesso nel marzo 2018.

La proposta di legge ha quindi lo scopo di tutelare e valorizzare la promozione del patrimonio artistico e delle tradizioni locali e a tal fine, autorizza il Consiglio regionale a concedere contributi *una tantum* a favore delle associazioni pro loco operanti alla data di entrata in vigore della presente legge.

I contributi sono concessi *una tantum*, con procedura automatica in misura fissa di ammontare predeterminato per il solo anno 2018, sulla base del numero delle domande validamente presentate a seguito della pubblicazione di un avviso, nei limiti dello stanziamento predeterminato di euro 330.000,00 la cui copertura finanziaria è assicurata dalla disponibilità di bilancio del Consiglio regionale nei termini sotto indicati.

Sulla base del citato studio realizzato da IRPET la quantificazione degli oneri è stata stimata, tenuto conto anche del numero delle associazioni pro loco (362) presenti nel territorio toscano. Qualora tutte le associazioni pro loco toscane presentassero domanda di erogazione del contributo *una tantum* l'importo spettante a ciascuna di esse sarebbe di circa 1.000,00 euro, importo comunque ritenuto utile a finanziare micro progetti inerenti le finalità della proposta di legge, rivolta alla tutela e valorizzazione delle risorse turistiche locali, nonché alla promozione del patrimonio artistico e delle tradizioni e cultura locali.

Copertura finanziaria:

Utilizzo delle risorse stanziare sul bilancio finanziario del Consiglio regionale nel fondo speciale per far fronte agli oneri derivanti da provvedimenti legislativi di iniziativa consiliare che si perfezionano dopo l'approvazione del bilancio del Consiglio

Sulla base dei criteri di cui sopra, la proposta di legge in esame trova la propria copertura finanziaria sulle previsioni del bilancio finanziario del Consiglio regionale 2018-2019-2020 nel modo seguente :

	Anno 2018	Anno 2019	Anno 2020	Totale
Missione	20	0	0	
Programma	3	0	0	
Titolo	1	0	0	
Capitolo	10504	0	0	
Totale	330.000	0	0	330.000

Scheda Aiuti di Stato (scheda AdS)

Amministrazione proponente: Regione Toscana

Tipologia del provvedimento: legge regionale

(legge regionale, emendamenti, ecc.)


Descrizione dell'intervento: Il Consiglio regionale, in considerazione della rilevanza dell'azione svolta sul territorio, intende destinare un contributo economico a favore di associazioni pro loco che presentino progetti per la realizzazione di iniziative idonee a favorire la conoscenza, la tutela e la valorizzazione delle risorse turistiche locali, nonché la promozione del patrimonio artistico e delle tradizioni e cultura locali, ai sensi dell'articolo 16, comma 2, lettere a) e b), della legge regionale 20 dicembre 2016, n. 86 (Testo unico del sistema turistico regionale). I contributi sono concessi una tantum, con procedura automatica in misura fissa di ammontare predeterminato per il solo anno 2018, sulla base del numero delle domande validamente presentate a seguito della pubblicazione di un avviso, nei limiti dello stanziamento predeterminato di euro 330.000,00.

(indicare l'obiettivo principale, la durata, stanziamento complessivo, stanziamento annuale, ammontare stimato per beneficiario)

I SEZIONE: CRITERI PER VERIFICARE L'EVENTUALE PRESENZA DI UN AIUTO DI STATO

1. RISORSE PUBBLICHE

- 1.a. *Impiego di risorse pubbliche*


 NO

1.a1 il vantaggio è concesso a valere su risorse del bilancio pubblico delle Autorità nazionali o del bilancio di altri enti pubblici sulla cui destinazione le Autorità nazionali esercitano la propria discrezionalità (es.: statali, regionali, Fondi Strutturali e di Investimento europei (SIE)); oppure

1.a.2 il vantaggio è concesso a valere su risorse che non originano direttamente o indirettamente dall'Autorità pubblica, ma che originano da soggetti privati e sulle quali tuttavia l'Autorità pubblica esercita il controllo in termini di influenza dominante sulla destinazione d'uso delle stesse (es. tributi parafiscali o contributi privati resi obbligatori da un atto dell'Autorità pubblica).

Altro (specificare):

FORSE

(specificare dubbi): _____

In caso in cui si intenda rispondere **NO** al punto 1.a, si raccomanda in particolare un'attenta verifica dei chiarimenti relativi all'origine statale delle risorse forniti nella Comunicazione della Commissione europea UE 2016/C 262/01 sulla nozione di Aiuto di Stato.

Nel caso venga risposto SI al punto 1.a si prosegue la compilazione della scheda.

- 1.b. *Risorse imputabili all'autorità pubblica*



NO

il vantaggio è concesso direttamente dall'Autorità pubblica in quanto parte integrante dell'amministrazione pubblica [è il caso di risposta positiva al punto 1.a.1]; oppure

il vantaggio è concesso attraverso intermediari (istituti di credito, agenzie, società finanziarie) che agiscono sotto il controllo dell'Autorità pubblica (azionariato, diritti di voto, nomine del presidente e dei membri dei rispettivi consigli d'amministrazione) o su direttiva dell'Autorità pubblica.

Altro (specificare): _____

FORSE

(specificare dubbi): _____

In caso in cui si intenda rispondere **NO** al punto 1.b, si raccomanda in particolare un'attenta verifica dei chiarimenti relativi all'origine statale delle risorse forniti nella Comunicazione della Commissione europea UE 2016/C 262/01 sulla nozione di Aiuto di Stato.

Se si è risposto **NO** ad entrambi i punti 1.a e 1.b, **non** compilare i successivi punti 2 e 3.

2. BENEFICIARI E SELETTIVITÀ

Le norme in materia di aiuti di Stato si applicano solo se il beneficiario è **un'impresa**. Per impresa si intende qualsiasi ente che esercita **attività economica**, ovvero una attività che consiste nell'offrire beni e servizi in un mercato, a prescindere dal suo stato giuridico (pubblico o privato) e dalle modalità di finanziamento, nonché dal conseguimento dello scopo di lucro.

- 2.a Attività economica

L'aiuto viene concesso in relazione ad un'attività economica?

SI

~~NO~~

In caso in cui si intenda rispondere **NO** al punto 2.a, si raccomanda in particolare un'attenta verifica dei chiarimenti relativi alla nozione di impresa e di attività economica forniti nella Comunicazione della Commissione europea UE 2016/C 262/01 sulla nozione di Aiuto di Stato.

2.b. Presenza di selettività

SI

NO

La misura è selettiva perché avvantaggia in via diretta o indiretta solo alcune tipologie di imprese.

Indicare se la selettività riguarda imprese individuate per:

- identità (aiuti ad hoc);
- dimensione;
- settore economico o attività (indicare quali : _____);
- area geografica¹ (indicare quale: _____);
- altre caratteristiche pre-determinate (ad esempio regimi rivolti solo a determinati soggetti giuridici, o solo ad imprese neo-costituite, ecc...);

¹ Si ricorda che il diritto europeo fa divieto di condizionare le misure di aiuto all'obbligo per il beneficiario di avere la propria sede nello Stato membro interessato o di essere stabilito prevalentemente in questo Stato, fermo restando il principio di territorialità in base al quale l'attività dell'Amministrazione regionale per sé si rivolge al proprio territorio di competenza. Le misure di aiuto potranno pertanto rivolgersi ad imprese aventi unità operativa sul territorio regionale ma non potranno richiedere alle imprese beneficiarie di avervi sede legale

caso di finanziamento pubblico di infrastrutture ad utilizzo commerciale, attraverso la limitazione, di diritto o di fatto, dell'accesso all'infrastruttura solo a taluni utenti commerciali.

Altro (specificare): _____

FORSE

(specificare dubbi): _____

In caso in cui si intenda rispondere **NO** al punto 2.b, si raccomanda in particolare un'attenta verifica dei chiarimenti relativi alla selettività forniti nella Comunicazione della Commissione europea UE 2016/C 262/01 sulla nozione di Aiuto di Stato.

Se si è risposto **NO** al presente punto 2, **non** compilare il successivo punto 3.

Se si è risposto **SI** ad entrambi i punti **1 e 2** compilare il successivo punto 3 per verificare la presenza di un aiuto di Stato.

3. VANTAGGIO ECONOMICO

SI

NO

Il **vantaggio economico** è un beneficio che una impresa non avrebbe potuto ottenere sul mercato (di norma perchè lo Stato ha concesso il vantaggio gratuitamente o contro una remunerazione insufficiente).

Per **impresa** si intende qualsiasi ente che esercita un'attività economica ai sensi della normativa europea e della Comunicazione della Commissione europea UE 2016/C 262/01.

Se si è risposto **SI**:

Indicare lo strumento di aiuto che conferisce il vantaggio:

- sovvenzione diretta (contributi o sovvenzioni a fondo perduto);
- abbuono di interessi (contributo in conto interessi);
- agevolazioni fiscali (es. detrazioni d'imposta, riduzione della base imponibile, riduzione dell'aliquota);

- differimento dell'imposta (esoneri fiscali, ammortamento accelerato);
- riduzione dei contributi di previdenza sociale (oneri sociali e previdenziali);
- estinzione o riduzione del debito;
- cessioni di beni o servizi a prezzi inferiori a quelli di mercato;
- garanzia (concessione di garanzie a condizioni più favorevoli di quelle di mercato);
- prestito agevolato (mutuo a tasso agevolato);
- riduzione del rischio collegato ad un investimento in un'impresa o in una serie di imprese;
- finanziamento del rischio collegato ad un investimento in grandi imprese o imprese quotate nel listino ufficiale di una borsa valori o di un mercato regolamentato;
- partecipazione al capitale (l'apporto di nuovo capitale all'impresa si effettua in circostanze che non sarebbero accettabili per un investitore privato operante nelle normali condizioni di mercato);
- compensazione degli obblighi di servizio pubblico, concessi a determinate imprese incaricate della gestione di servizi di interesse economico generale, che non rispetta tutte e 4 le condizioni Altmark;
- nel caso delle infrastrutture:
 - per il Proprietario: riduzione dei costi di costruzione, estensione o ammodernamento;
 - per il Gestore: sollevamento da taluni oneri che il contratto di concessione riporrebbe in capo al gestore;
 - per l'Utente: condizioni agevolate per l'accesso e la fruizione dell'infrastruttura.

Altro (specificare): _____

FORSE

(specificare dubbi): _____

In caso in cui si intenda rispondere NO al punto 3, si raccomanda in particolare un'attenta verifica dei chiarimenti relativi al vantaggio forniti nella Comunicazione della Commissione europea UE 2016/C 262/01 sulla nozione di Aiuto di Stato.

In presenza dei requisiti di cui ai punti 1, 2 e 3 occorre presupporre che sia soddisfatto anche il criterio relativo alla potenziale distorsione della concorrenza e incidenza sugli scambi, fatti salvi i casi di cui alla Comunicazione della Commissione europea UE 2016/C 262/O1. In presenza dei requisiti di cui ai punti 1, 2 e 3 l'eventuale esclusione della distorsione della concorrenza e incidenza sugli scambi necessita di una indagine approfondita che non può essere fatta nel contesto della presente check-list.

II SEZIONE: INDIVIDUAZIONE DEGLI STRUMENTI DI COMPATIBILITÀ E DELLE PROCEDURE AI FINI DELLA LEGALITÀ.

- de minimis** ai sensi del Regolamento (UE) n. 1407/2013
- esenzione** dall'obbligo di notifica preventiva ai sensi del Regolamento (UE) 651/2014 (regolamento generale di esenzione per categoria) - specificare sezione e articoli pertinenti _____

-
- notifica preventiva**, a seguito della decisione favorevole della Commissione, ai sensi degli Orientamenti e delle Linee guida di settore:

- o indicare gli orientamenti di settore: _____

In mancanza di Orientamenti o linee guida specificare la disciplina di riferimento dell'aiuto in oggetto:

- disposizione diretta del Trattato (TFUE)**

- o articolo 93

- o articolo 107.2 - specificare la lettera pertinente: _____

- o articolo 107.3 - specificare la lettera pertinente: _____

- disciplina sui Servizi di Interesse Economico Generale (SIEG):**

- o Regolamento (UE) n. 360/2012 (SIEG)

- o Decisione 2012/21/UE di esenzione degli aiuti di Stato sotto forma di compensazione degli obblighi di servizio pubblico, concessi a determinate imprese incaricate della gestione di SIEG;

- o Regolamento (CE) n. 1370/2007 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2007 relativo ai servizi pubblici di trasporto di passeggeri su strada e per ferrovia e che abroga i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 1191/69 e (CEE) n. 1107/70

- o Disciplina dell'Unione europea relativa agli aiuti di Stato concessi sotto forma di compensazione degli obblighi di servizio pubblico (2012/C 8/O3)

□ **Casi di pre notifica**

Supporto del Distinct Body

SI

NO

Indicare per quale sezione e/o punto/i specifico/i si è richiesto il supporto del Distinct Body:

Parere del Distinct Body

SI

NO

Se si è risposto FORSE ad una delle precedenti domande, il supporto del Distinct Body deve essere richiesto dagli uffici responsabili della compilazione della scheda e il parere reso dal Distinct Body deve essere allegato al modulo di notifica sulla piattaforma SANI2, alla richiesta al DPE di valutazione preliminare e sommaria delle misure GBER e ad ogni altra richiesta di parere che l'ufficio che predispone la misura di aiuto intende sottoporre al DPE.

Il Dirigente responsabile

